



COMUNE DI ALTOFONTE

Provincia di Palermo

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA MANOMISSIONE
DEL SUOLO PUBBLICO**

Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento

Il presente regolamento disciplina i rapporti tra il Comune di Altofonte e gli Enti Pubblici, privati, associazioni ecc. in merito alla manomissione del suolo pubblico conseguente ad impianti di distribuzione (acquedotto, fognature, tombinature, gas, telefono, illuminazione pubblica ecc.) posti su strade e proprietà comunali e loro pertinenze.

Art. 2 - Modalità di presentazione della domanda

Gli Enti Pubblici e privati, le Associazioni i cittadini e chiunque altro intenda manomettere per qualsiasi ragione le aree pubbliche o di uso pubblico Comunale, sono tenuti a presentare al Comune domanda corredata di tutti gli elaborati necessari che documentano lo stato di fatto e consentono una chiara lettura degli interventi previsti nonché da provvedimenti abilitativi richiesti da leggi e regolamenti. La documentazione da allegare è prevista nel modello di domanda da ritirare presso l'Ufficio Tecnico Preposto.

La domanda in bollo da €14,62 dovrà essere presentata almeno 10 giorni prima, e dovrà contenere:

- Dati del richiedente
- Dati dell'impresa che realizzerà l'intervento
- ubicazione dell'intervento
- descrizione dell'intervento specificando di quale tipo di sottoservizi si tratta (Gas, Acquedotto, Fognatura, Telecom, Enel od altro) nonché le indicazioni delle dimensioni dello scavo
- il suolo interessato, il tipo di pavimentazione ed il numero degli attraversamenti stradali
- gli ingombri massimi dei mezzi che si intende utilizzare e del cantiere di lavoro
- la necessità di eventuali limitazioni o sospensioni del traffico viario
- eventuale rilievo fotografico della zona interessata dalla manomissione
- allegati contenenti
 - estratto di mappa in scala 1:1000/2000
 - planimetria in scala 1:100/200
 - sezione completa della strada con il posizionamento dei sottoservizi in scala 1:50/100
 - computo metrico estimativo del ripristino solo per gli interventi su pavimentazioni lapidee od altri elementi.
 - rilievo fotografico della zona interessata dalla manomissione.

Gli elaborati tecnici devono essere prodotti in n. 3 copie, debitamente sottoscritti dal richiedente e da un tecnico abilitato.

Il rilascio dell'autorizzazione resta comunque subordinato alla presentazione delle garanzie fideiussorie di cui al successivo articolo 4

Nel caso di domanda incompleta i termini del procedimento per il rilascio della relativa autorizzazione sono sospesi fino ad avvenuta integrazione.

Ogni modifica dei dati riportati nella domanda dovrà essere preventivamente autorizzata, soprattutto per variazioni riguardanti i tracciati di posa dei sottoservizi.

Per il ritiro dell'atto autorizzatorio sarà richiesta una marca da bollo da €14,62 ed il pagamento dei diritti di segreteria e l'attestazione dell'avvenuto versamento del deposito cauzionale.

Per quanto riguarda le istanze di allaccio alle reti comunali idrica e fognaria, che sono normate dai rispettivi regolamenti o le cui caratteristiche tecniche sono stabilite nei rispettivi progetti, l'istanza di allaccio sarà corredata della sola localizzazione dell'immobile da allacciare, mentre le indicazioni progettuali e le prescrizioni da rispettare verranno indicate dall'Ufficio Tecnico – Servizi a Rete, ivi comprese quelle relative al ripristino del suolo pubblico.

Art. 3 - Autorizzazione e tempi di esecuzione

L'autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico, ove nulla osti, verrà rilasciata entro i termini prescritti dall'art. 56 della LR 5.12.1977 n. 56 con espresso richiamo all'osservanza tassativa delle eventuali prescrizioni.

L'autorizzazione avrà validità un anno dal rilascio.

L'autorizzazione avrà validità sei mesi dal rilascio per gli interventi da effettuarsi nel Centro Storico di Altofonte (come delimitato dal P.R.G.C.), nonché sulle strade site all'interno del centro abitato classificato ai sensi del D.L. 285/92.

Entro tale periodo (sei mesi o un anno) i lavori autorizzati dovranno essere eseguiti e terminati con il ripristino completo.

Art. 4 - Deposito cauzionale

Il rilascio della autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico è subordinata alla costituzione di deposito cauzionale a garanzia della esecuzione a regola d'arte dei lavori di ripristino della sede stradale che viene manomessa.

L'importo del deposito cauzionale verrà determinato in base alla tipologia del ripristino e precisamente:

a) - pavimentazione in conglomerato bituminoso

- **€ 60,00** al metro quadrato di superficie interessata dal ripristino calcolata con le modalità di cui all'articolo 7 commi a.1 e a.2. Resta stabilito in **€ 300,00** l'importo minimo della cauzione.

b) - pavimentazioni lapidee o altri elementi

- **€ 200,00** al metro quadrato di superficie interessata dal ripristino. Resta stabilito in **€ 1.000,00** l'importo minimo della cauzione.

Gli importi di cui al presente articolo saranno aggiornati con cadenza biennale dal Responsabile del Settore con l'emissione di un opportuno provvedimento.

Il deposito cauzionale dovrà essere costituito mediante versamento in contanti presso il Tesoriere Comunale della somma derivante dal conteggio effettuato in sede di richiesta. In alternativa la cauzione potrà essere costituita anche mediante fideiussione da parte di Istituti Bancari o Assicurativi a ciò autorizzati, della durata di mesi 16 eventualmente rinnovabili. Tale fideiussione dovrà contenere, tra l'altro, espressa dichiarazione di rinuncia della preventiva escussione del debitore principale e ad eccepire il decorso del termine di cui, rispettivamente agli articoli 1944 e 1957 del Codice Civile, nonché l'impegno del pagamento della somma garantita entro il termine massimo di giorni trenta dalla semplice richiesta scritta del Comune. La firma del fideiussore dovrà essere autenticata, a norma di legge. Per gli Enti Pubblici od erogatori di pubblici servizi, il deposito cauzionale relativo ad interventi di ordinaria esecuzione, potrà essere sostituito da una fideiussione bancaria od assicurativa dell'importo che verrà concordato con l'Ufficio Tecnico in base agli interventi effettuati nell'anno precedente. La fideiussione avrà validità di 1 anno, tacitamente rinnovabile, e dovrà contenere l'obbligo dell'assenso del Comune per qualsivoglia modifica, inoltre la fideiussione non potrà essere disdetta senza l'assenso del Comune. In caso di incameramento parziale o totale della cauzione da parte del Comune, essa dovrà essere immediatamente integrata sino al raggiungimento dell'importo originariamente garantito. Lo svincolo del deposito cauzionale avverrà non prima di novanta giorni dalla data del certificato di regolare esecuzione redatto dal tecnico comunale incaricato, sempreché non si siano verificati avvallamenti o deformazioni del piano viabile dovuti al non corretto ripristino e non rilevabili immediatamente al momento del sopralluogo. La richiesta di accertamento dell'avvenuto ripristino dovrà essere effettuata per iscritto dal titolare della Autorizzazione.

In caso di inosservanza delle prescrizioni stabilite o di danni al suolo o sottosuolo pubblico e sue pertinenze, il Comune introita in tutto o in parte il deposito cauzionale, fatte salve azioni di rivalsa per i conseguenti danni nelle competenti sedi giudiziali.

In caso di danni a cavi, tubazioni, manufatti di proprietà pubblica o privata non interessati dall'intervento, il soggetto autorizzato è obbligato a darne tempestiva comunicazione all'Ente proprietario e all'ufficio Tecnico comunale che prescriveranno le modalità necessarie per il ripristino delle opere. Gli oneri o l'eventuale modifica del tracciato conseguenti sono a carico dell'autorizzato.

I soggetti inadempienti non possono conseguire nuove autorizzazioni fino a che non abbiano provveduto a risarcire i danni provocati.

Poiché i lavori dovranno essere completamente eseguiti ed ultimati entro l'anno di validità della autorizzazione, il mancato rispetto di detto termine, costituisce motivo ostativo allo svincolo della cauzione e comporta l'immediata richiesta di escussione del deposito cauzionale.

Per quanto riguarda le autorizzazioni di cui all'art.2 (allacci alle reti idrica e fognaria di proprietà comunale) la cauzione verrà calcolata dall'Ufficio Tecnico – Servizi a Rete, sulla

base dell'effettiva superficie di suolo pubblico da ripristinare, computata in base alle prescrizioni date ed alle indicazioni tecniche previste dal presente regolamento

Art. 5 - Obblighi del richiedente

I richiedenti dovranno obbligarsi al rispetto dell'osservanza delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione di cui al Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 nonché al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 1992 (Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo), e successive modificazioni.

Chiunque esegua lavori nelle strade e sul suolo comunale senza preventiva autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Tecnico del Comune di Altofonte, sarà soggetto a sanzione amministrativa ai sensi del codice della strada ed agli altri provvedimenti previsti dalla vigente normativa in materia.

Art. 6 - Modalità di esecuzione

Gli scavi dovranno essere eseguiti nelle dimensioni di reale necessità previo il taglio della pavimentazione bituminosa con apposita macchina operatrice a lama rotante.

Il materiale risultante dallo scavo, se idoneo al riempimento, dovrà essere depositato al lato dello scavo in modo da non creare ingombro sulla sede stradale.

Il materiale risultante dallo scavo, non idoneo al riutilizzo, dovrà essere allontanato dalla strada e conferito in discarica autorizzata con oneri a totale carico dell'esecutore delle opere. I dipendenti comunali preposti potranno chiedere copia dei formulari attestanti il conferimento a discarica. Gli scavi dovranno ostacolare nel minor modo possibile il traffico e dovrà essere adottata opportuna segnaletica diurna e notturna nel rispetto del nuovo codice della strada.

Le tubazioni, i pozzetti e quant'altro necessario dovranno essere posati a regola d'arte e nel pieno rispetto delle norme tecniche vigenti in materia.

Durante l'esecuzione dei lavori dovrà essere evitato ogni ingombro sulla sede stradale con pali, attrezzi ed altro, e dovranno essere adottate tutte le cautele necessarie per limitare al massimo il disturbo della viabilità.

Il riempimento degli scavi, qualora i materiali provenienti dallo scavo stesso non siano idonei al riutilizzo, dovrà essere fatto con materiale sabbioso e ghiaioso, scevro da argille ed arbusti, costipato accuratamente in strati successivi e mediante l'impiego di mezzi idonei sino alla profondità di cm. 30 sotto la superficie della pavimentazione bituminosa.

Art. 7 - Ripristini :

a) - di pavimentazioni in conglomerato bituminoso

Il ripristino delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso dovrà avvenire immediatamente dopo la esecuzione dei lavori con le seguenti modalità:

- formazione di fondazione stradale con impiego di misto di fiume o di cava alluvionale, steso, livellato e compattato in opera per uno spessore minimo di cm. 20;
- strato di base in misto di fiume bitumato (tondisco) ovvero conglomerato bituminoso (binder), steso in opera a mano e/o con macchina vibrofinitrice opportunamente rullato, per uno spessore minimo di cm. 8, per tutta la larghezza della pavimentazione manomessa ed a raso con la pavimentazione bituminosa esistente e lasciato ad assestare naturalmente per almeno due mesi;
- fresatura a freddo con macchina operatrice idonea della superficie di ripristino per una profondità di cm. 3;
- manto di usura in conglomerato bituminoso chiuso, steso in opera a mano e/o con macchina vibrofinitrice opportunamente rullato, per uno spessore compreso di cm. 3;
- giunzione del bordo della pavimentazione con catrame liquido.

In ogni caso il ripristino del manto di usura dovrà avvenire non oltre sei mesi dall'avvenuto assestamento del ripristino provvisorio.

a.1 - ripristino su strade aventi carreggiata di larghezza media inferiore a 4 metri:

- Nel caso di scavi longitudinali Il manto di usura dovrà essere steso sull'intera carreggiata e per la tratta interessata (fig. 1);
- Nel caso di attraversamento sia totale, sia parziale, il manto di usura dovrà essere steso per una lunghezza di metri 3 per tutta la larghezza della sezione stradale (fig. 2, 3, 4, 6);
- Nel caso di attraversamenti ravvicinati il manto di usura sarà esteso a tutta la tratta interessata se la distanza risulta inferiore a metri 3 (fig. 5).

a.2 - ripristino su strade aventi carreggiata di larghezza superiore a 4 metri:

- Nel caso di scavi longitudinali Il manto di usura dovrà essere steso sull'intera corsia interessata dagli scavi (metà carreggiata) e per la tratta interessata (fig.7);
- Nel caso di attraversamento minore di metà carreggiata, il manto di usura dovrà essere steso per una lunghezza di metri 3 per tutta la larghezza corsia (metà carreggiata) (fig. 8, 10);

- Nel caso di attraversamento totale dell'intera carreggiata il manto di usura dovrà essere steso per una lunghezza di metri 3 per tutta la larghezza della carreggiata (fig. 9);
- Nel caso di scavi longitudinale e trasversali il manto di usura dovrà essere steso sull'intera corsia e per metri 3 di lunghezza sull'altra corsia (fig. 11, 13);
- Nel caso di scavi longitudinali e attraversamenti ravvicinati il manto di usura sarà esteso a tutta la tratta interessata dell'altra corsia (fig. 12).
- Nel caso di scavo longitudinale interessante il centro strada il manto dovrà essere esteso a tutto il piano viabile (fig. 14)

In ogni caso la pavimentazione dovrà essere preventivamente incisa, con apposita attrezzatura, per garantire l'uniformità dello scavo, senza intaccarne i bordi.

Eventuali cedimenti e deformazioni del piano viabile dovuti ai lavori di cui sopra, che si verificano successivamente, dovranno essere prontamente ripresi e riparati a cura e spese del titolare della autorizzazione, con conglomerato bituminoso chiuso secondo le disposizioni impartite dal Servizio Tecnico.

b) - di pavimentazioni lapidee o in altri elementi;

le pavimentazioni lapidee (cubetti di porfido, masselli, lastre, guide, cordoni ecc.) o in altri elementi dovranno essere rimosse esclusivamente a mano, ed accuratamente accatastate in prossimità dello scavo in posizione di non ostacolare il transito pedonale e veicolare, previa opportuna segnaletica. In alternativa il materiale potrà essere depositato in luoghi indicati dal Comune.

Nel caso di rottura o danneggiamento dei materiali, gli stessi dovranno essere sostituiti con altri di identiche caratteristiche e fattura.

Il ripristino della pavimentazione lapidea o in altri elementi dovrà essere effettuata previa formazione di fondazione in conglomerato cementizio di spessore non inferiore a 20 cm e sul quale verrà successivamente posata la pavimentazione rispettando le pendenze per lo scolo delle acque piovane.

Dovranno essere curati i raccordi e le quota con la pavimentazione esistente.

c) - di pavimentazioni speciali e diverse (marciapiedi, strade sterrate ecc.)

Le pavimentazioni speciali e diverse dovranno essere ripristinate come in origine.

Il titolare dell'autorizzazione è obbligato al ripristino delle caditoie, dei pozzetti di ispezione e delle cunette che vengono interessati dai lavori.

Art. 8 - Accertamento della regolare esecuzione

Ad ultimazione dei lavori di ripristino il concessionario dovrà richiedere per iscritto al Servizio Tecnico sopralluogo di accertamento sulla corretta esecuzione degli stessi.

Al riguardo verrà redatto e controfirmato dal tecnico comunale un certificato di regolare esecuzione dei lavori, che verrà emesso entro trenta giorni dalla data di richiesta. Se, nonostante tutte le cautele e buone norme adottate, avessero a verificarsi ugualmente modesti avvallamenti o deformazioni il collaudatore potrà concedere una proroga massima di trenta giorni per la regolarizzazione del ripristino. **Nel caso della mancata esecuzione del ripristino entro il termine stabilito di validità della autorizzazione (sei mesi o un anno) il tecnico incaricato redigerà apposito verbale finalizzato alla richiesta di immediata escussione del deposito cauzionale.**

Art. 9 - Interventi urgenti

In caso di interventi per manutenzione o riparazione di guasti, gli interessati sono autorizzati a provvedere immediatamente previa comunicazione anche a mezzo fax dei lavori al comando di Vigilanza Urbana e per conoscenza all'Ufficio Tecnico Comunale, evidenziando l'eventuale necessità dell'emissione di idonea ordinanza per la chiusura strade e/o regolamentazione del traffico. Resta l'obbligo di regolarizzare l'intervento urgente entro il primo giorno lavorativo successivo all'inizio dei lavori inoltrando la richiesta di autorizzazione con tutte le modalità previste dall'art.2 del presente regolamento ivi compreso il deposito cauzionale.

Art. 10 - Obblighi del titolare della autorizzazione

Le opere concesse saranno eseguite e mantenute sotto l'assoluta ed esclusiva responsabilità del titolare della autorizzazione il quale dovrà tener rilevata ed indenne l'Amministrazione Comunale da qualsiasi domanda di risarcimento di danni da parte di terzi, per inconvenienti o sinistri che fossero derivati in dipendenza delle opere oggetto della autorizzazione.

Chiunque intraprenda lavori comportanti la manomissione di suolo pubblico per i quali siano prescritti provvedimenti autorizzatori, dovrà tenere, nel luogo dei lavori, la relativa autorizzazione che dovrà presentare ad ogni richiesta dei funzionari ufficiali, tecnici comunali od agli agenti di polizia.

Art. 11- Casi non previsti dal presente regolamento

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
 - a) le leggi ed i regolamenti nazionali, regionali e provinciali;
 - b) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili;Qualora i lavori di ripristino fossero coincidenti con lavori pubblici in corso o programmati in tempi brevi (max semestrale) interessanti la pavimentazione stradale, il Servizio Tecnico potrà esonerare il titolare della autorizzazione a quanto previsto all'articolo 7 commi a.1 e a.2 previo versamento di **€30,00 al metro quadrato** per mancato ripristino con svincolo della cauzione contestualmente al pagamento.

Art. 12 - Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Copia del presente regolamento, a cura del segretario comunale, è inviata:
 - a tutti i consiglieri comunali e agli eventuali assessori esterni in carica;
 - a tutti i responsabili dei servizi comunali;

Art. 13 - Rinvio dinamico

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 14 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.